

## SAVI ALL'ERESIA

Già dal principio del secolo XIII esisteva in Venezia un magistrato contro l'eresia, e propriamente *super patarenos et usurarios*, ma è del 1249 l'istituzione della speciale magistratura dei tre Savi, cui era demandata l'inquisizione sugli eretici con la potestà massima di punire col fuoco quelli che risultassero tali. Ciò però non poteva avvenire se non d'accordo con i due Consigli Minore e Maggiore e con sentenza di questi e del Doge, funzionanti da veri giudici. I tre Savi erano eletti dal Doge fra i patrizi più atti per pietà religiosa e probità, e a lui, entrando in carica, prestavano giuramento di non celare cosa alcuna relativa all'ufficio e di non farne alcuna senza ordine suo o del Senato. Non essendosi ancora introdotto il Sant'Ufficio in Venezia, i sospetti di eresia o denunziati per tali erano dai Savi sottoposti all'esame del Patriarca di Grado, del vescovo di Castello e degli altri vescovi del Dogado, ma restava fondamentale la funzione di controllo del veneto magistrato sull'operato degli ecclesiastici in sì delicata materia.

Questa funzione importantissima per la quale l'Inquisizione religiosa in Venezia ebbe un proprio carattere e una ben nota moderazione, fu conservata anche dopo l'istituzione del Sant'Ufficio che avvenne il 1289: i tre Savi infatti dovevano essere presenti per tutti gli atti del Sacro Tribunale, che altrimenti erano nulli *ipso iure*. Avevano potestà di sospendere o impedire l'esecuzione delle sentenze, quando le ritenessero contrarie alle leggi, alle consuetudini o alle istruzioni del governo ed inoltre il diritto e il dovere di eccitare all'azione gli Inquisitori che trascurassero la loro missione. In seguito, intensificatasi l'attività del Sacro Tribunale per il pericolo della Riforma, fu accresciuta l'importanza del Magistrato all'Eresia con un aumento dei suoi poteri. Così, per non ricordare che le riforme più importanti, con decreti del Senato 1560, 1567, 1589, fu stabilito che non potessero estradarsi rei di delitti ereticali commessi altrove, nè inviarsi alcun processo senza averne avvisato preventivamente la Signoria; con decreti 1609 e 1613 fu fatto obbligo ai tre Savi di assistere ad ogni processo in tutti i suoi momenti e a tutti gli atti che vi si facessero. Ed era anche dovere giuridico dei Savi non permettere agli Inquisitori di procedere in casi nei quali non vi fosse manifesto indizio di eresia e di avvisare il governo quando fosse necessario provvedere a un nuovo Inquisitore.

Processi (1541-1597, 1607-1610, 1613-1726, 1728-1732, 1734, 1736, 1738, 1740-1742, 1744, 1747, 1750-1759, 1762-1768, 1770-1789, 1791, 1793-1794), 150; Registri di processi (1551-1571), 2; Indici dei processi (1556-1793), 1; Decreti del Maggior Consiglio, del

Senato, del Consiglio dei X e scritture dei Consultori in jure (1289-1788), 1; Lettere dei Rettori (1766), degli Inquisitori in Terraferma (1641-1649) e lettere ai Rettori (1539-1788), 1; Documenti relativi all'Inquisizione e alla legislazione ecclesiastica nel dominio della Repubblica veneta, tratti dai fasci di lettere secrete ai Capi del Consiglio dei X (1483-1792), 4; Elenco degli Inquisitori domenicani (1560-1755), nome di vicari in Terraferma e altri atti vari dal 1312 al 1797, 5.

Complessivamente pezzi 164 dal 1289 al 1797

Cfr.: A.S.V.: Indice 199-II.